



COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) MINNECI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FAUSTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) MANENTE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) AFFERNI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIOVANNI AFFERNI

Seduta del 12/12/2018

FATTO

Riferisce la ricorrente che è cointestataria di cinque buoni postali fruttiferi (BPF) del valore di Lire duemilioni con scadenza trentennale serie Q/P emessi tra febbraio e luglio 1987. Su tali titoli erano stati apposti due timbri al momento dell'emissione: uno sulla parte anteriore con la dicitura "serie Q/P" e uno sulla parte posteriore con l'indicazione dei tassi fino al 20° anno. Per il periodo dal 21° al 30° anno veniva mantenuta sul titolo, senza ulteriori indicazioni, la dicitura "più Lire 516.300 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione". Parte ricorrente, pertanto, chiede che le venga riconosciuto l'importo indicato sul retro del titolo, non modificato da alcun timbro, per un totale di € 39.315,30, oltre interessi legali.

L'intermediario ha presentato le proprie controdeduzioni, chiedendo il rigetto del ricorso.

Con riguardo alla questione relativa ai tassi di interesse riconosciuti per i bimestri compresi tra il 21° ed il 30° anno solare, evidenzia che, sin dalle prime serie, detti titoli producevano un interesse variabile e crescente per i primi vent'anni (in regime di capitalizzazione composta) ed un interesse al tasso massimo raggiunto (in regime di capitalizzazione semplice) per gli anni compresi tra il ventunesimo e il trentesimo.

L'intermediario ha inoltre allegato che al momento dell'emissione dei titoli oggetto di controversia erano in collocamento i buoni della serie Q. Come previsto dal Decreto Ministeriale del 13/06/1986, l'intermediario ha utilizzato i moduli della precedente serie P



aggiornati con due timbri: uno sulla parte anteriore con l'indicazione Q/P e uno sulla parte posteriore con l'indicazione dei nuovi tassi riconosciuti per i diversi scaglioni temporali. L'intermediario precisa, inoltre, che, essendo equiparati a titoli di debito, i buoni sono assoggettati ad una ritenuta fiscale sugli interessi maturati: per i buoni emessi dal 21/09/1986 al 31/08/1987 la ritenuta fiscale è del 6,25%, mentre per i titoli emessi dal 01/09/1987 al 31/12/1996 la ritenuta fiscale è del 12,50%. Infine, si sottolinea che parte ricorrente avrebbe potuto consultare il rendimento e lo sviluppo analitico dei buoni direttamente dal sito web dell'intermediario.

DIRITTO

La domanda del ricorrente è meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito esposte. Le parti concordano sulla qualificazione dei buoni come appartenenti alla serie "Q/P" in quanto, pur presentando il modello della precedente serie "P", sono stati emessi successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13.06.1986. Coerentemente, essi riportano l'indicazione "serie Q/P" sul fronte e la stampigliatura dei nuovi rendimenti sul retro.

Parte ricorrente domanda il rimborso dei buoni in oggetto con applicazione degli interessi secondo quanto riportato sul retro di ciascun titolo (con particolare riferimento al periodo compreso tra il 21° e il 30° anno). L'intermediario ritiene che, rispetto a quanto indicato sul titolo in questione, debbano prevalere i criteri di calcolo degli interessi indicati nel D.M. 13.06.1986.

Nel caso di specie la mancata applicazione delle condizioni riportate sul titolo comporta condizioni peggiorative nei confronti del cliente in sede di restituzione degli interessi relativi al periodo indicato.

La questione delle condizioni di rimborso dei buoni postali fruttiferi oggetto di modifiche nei rendimenti è stata più volte sottoposta all'attenzione dell'Arbitro bancario finanziario. In particolare si richiama il consolidato orientamento espresso dal Collegio di coordinamento dell'ABF (cfr. decisione n. 5674/2013), il quale - condividendo e sviluppando, con ampia e articolata motivazione, i principi enunciati sul punto da Cass. civ., Sez. Un., n. 13979 del 15.06.2007 - ha riconosciuto che *"con la sola eccezione dell'attribuzione alla parte pubblica dello jus variandi dei tassi di interesse mediante decreti ministeriali successivi all'emissione, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti: se si può ammettere che le condizioni del contratto vengano modificate (anche in senso peggiorativo per il risparmiatore) mediante decreti ministeriali successivi alla sottoscrizione del titolo, si deve invece escludere che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere invece, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto stesso della sottoscrizione del buono"*.

Sicché, qualora il decreto ministeriale modificativo dei tassi sia antecedente alla data di emissione del buono fruttifero, si ritiene che possa essersi ingenerato un legittimo affidamento del cliente sulla validità dei tassi di interesse riportati sul titolo e che tale affidamento, come affermato nella citata sentenza n. 13979 del 15.06.2007, debba essere tutelato. In tal caso, al ricorrente dovranno essere applicate le condizioni riprodotte sul titolo stesso (cfr. Coll. Milano, n. 4580/2015 e n. 5653/2015; Coll. Napoli, n. 882/2014 e n. 5577/2013; Coll. Roma, n. 2659/2015 e n. 5328/2014).

Qualora, viceversa, i titoli siano stati emessi antecedentemente al decreto ministeriale modificativo dei tassi, vanno applicate, le condizioni stabilite da tale decreto modificativo (cfr. Coll. Roma, n. 2664/2014).

Nella controversia sottoposta a questo Collegio si rileva innanzitutto che i buoni postali fruttiferi (del valore di L. 2.000.000 ciascuno) sono stati emessi in data tra febbraio e luglio



1987 (cfr. copie dei buoni allegata al ricorso), successivamente all'emanazione del decreto ministeriale 13.06.1986 che la resistente assume applicabile alla fattispecie all'esame. Secondo quanto affermato concordemente dalle parti, i buoni in questione risultano originariamente contraddistinto dalla dicitura "serie P". Dalla copia dei buoni prodotti, risulta che a tergo del titolo era stata originariamente stampata una tabella coi rendimenti riferiti alla suddetta "serie P": "9% dal 1° al 3° anno; 11% dal 4° all'8° anno; 13% dal 9° al 15° anno; 15% dal 16° al 20° anno; più L. 516.300 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione".

Anteriormente all'emissione dei suddetti buoni, come si è detto, è entrato in vigore il DM 13.06.1986, il quale stabilisce, per quanto interessa in questa sede, che "Con effetto dal 1° luglio 1986, è istituita una nuova serie di buoni postali fruttiferi distinta con la lettera «Q», i cui saggi di interesse sono stabiliti nella misura indicata nelle tabelle allegata al presente decreto. Gli interessi sono corrisposti insieme al capitale all'atto del rimborso dei buoni; le somme complessivamente dovute per capitale ed interessi risultano dalle tabelle riportate a tergo dei buoni medesimi" (art. 4). "Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera «Q», i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie «P» emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura «Serie Q/P», l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi" (art. 5).

Orbene nel caso di specie, in conformità a quanto previsto dal citato D.M. 13.06.1986, il buono nella parte anteriore è stato correttamente individuato dall'ufficio postale, mediante la timbratura in basso a destra e in alto a sinistra, con la serie "Q/P" (tale dicitura si affianca quindi a quella originaria P). Sul retro risulta essere stato apposto - rispetto all'originaria tabella dei rendimenti stampata a tergo (v. *supra*) - il seguente nuovo timbro: "B.P.F. serie Q/P ai seguenti tassi: 8% fino al 5° anno; 9% dal 6° al 10° anno; 10,50% dall'11° al 15° anno; 12% dal 16° al 20° anno".

Nella timbratura sovrapposta dall'ufficio postale manca l'indicazione specifica del tasso di interessi per il periodo dal 21° al 30° anno.

Dal punto di vista formale e letterale l'unico riferimento al rendimento del titolo per il periodo dal 21° al 30° anno rimane quello originario risultante dalla tabella stampata a tergo ove si legge, come detto, "L. 516.300 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione".

Pertanto, il Collegio ritiene che, nonostante l'intervenuto decreto ministeriale, l'intermediario non abbia diligentemente incorporato nel testo cartolare le complete determinazioni ministeriali relative al rendimento del titolo (mancando la parte relativa al periodo dal 21° al 30° anno) e che tale comportamento abbia creato un falso affidamento nel ricorrente sottoscrittore dei titoli. Di conseguenza, in relazione al periodo indicato, non si può ritenere ammissibile la possibilità di eterointegrazione del contratto in base al regime speciale dei buoni in controversia introdotto dal D.M.13.06.1986 e al ricorrente devono essere riconosciute le condizioni contrattualmente convenute e descritte sui titoli stessi; nello specifico, deve essere riconosciuto a vantaggio del ricorrente dal 21° al 30° anno il rendimento stampato originariamente a tergo del titolo ("L. 516.300 per ogni successivo bimestre..."), poiché non sussistono atti regolamentari successivi all'emissione che abbiano legittimamente modificato le condizioni di emissione (per decisioni in tal senso su casi analoghi a quello di specie, cfr. Coll. Milano, nn. 5699/2015, 5108/2015 e 475/2013; v. anche Coll. Roma, n. 226/2013). Come rilevato in motivazione dalla menzionata Cass. civ., Sez. Un., 15.06.2007, n. 13979 "Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

testo dei buoni di volta in volta sottoscritti; ne deriva che il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal d.m. che ne disponeva l'emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle prime".

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie il ricorso e dispone che l'intermediario applichi le condizioni riportate sul retro dei titoli, per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno, al netto delle ritenute fiscali, oltre interessi dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA